



Città di Curtatone

Provincia di Mantova

COPIA

DELIBERAZIONE N. 30 DEL 14/05/2014

PROT. N.11831

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
-----------------	---

L'anno **duemilaquattordici** addì **quattordici** del mese di **maggio** alle ore **20:00** nella sala delle Adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati in sessione Ordinaria **Pubblica** di **Prima** convocazione i consiglieri comunali. All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
BADOLATO ANTONIO	Presente	PANTANI GRAZIANO	Assente
GOATELLI RICCARDO	Assente	VINCENTI FERNANDO	Presente
DE DONNO GIUSEPPE	Presente	GAGLIARDI LUISA	Presente
BOTTANI CARLO	Presente	MAFFEZZOLI GIORGIO	Presente
FERRARI FRANCESCO	Presente	BELLELLI DAVIDE	Presente
IMPERIALI ALCIDE	Presente	FRANZONI MATTEO	Presente
TOTARO MATTEO	Presente	GELATI LUIGI	Presente
MAROCCHI LEONARDO	Assente	ROSA CRISTIANO	Presente
ZUINI UMBERTO	Assente	BIFFI FEDERICO	Presente
GORERI RUDY	Presente	SAVAZZI PAOLO	Presente
BIANCHI FAUSTO	Presente		

Totale Presenti: 17 - Totale Assenti: 4

E' altresì presente l'Assessore esterno: Alessandro Benatti.

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti, d'assistenza e verbalizzazione (articolo 97, comma 4°, lettera a) del D.L.vo n° 267/2000), Il Segretario Generale dott. Giuseppe Capodici .

Essendo legale il numero di intervenuti Il Sindaco Antonio Badolato assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende la parola il Sindaco: “Allora lasciando sempre la parola all'Assessore Bottani, facciamo l'illustrazione dei punti cinque, sei e sette all'Ordine del Giorno, che riguardano la TASI, il tributo per i servizi indivisibili e l'IMU per l'anno 2014 ... ancora la parola all'Assessore Bottani. Si ringraziamo della loro presenza i due dirigenti di Mantova Ambiente, che stanno andando ... Prego Bottani.”

L'Assessore Carlo Bottani illustra l'argomento come riportato di seguito nell'allegato;

Rientra in aula il Consigliere Paolo Savazzi;

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n.147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina TASI, concernente, tra l'altro, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO:

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
- la legge n. 296/2006 che demanda alla potestà regolamentare: a) la misura degli interessi (art. 1, comma 165); b) le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune (art. 1, comma 167); c) gli importi fino a concorrenza dei quali la TASI non è dovuta o non sono effettuati i rimborsi (art. 1, comma 168).

RITENUTO di approvare l'allegato regolamento comunale per l'applicazione della TASI, rinviando alla delibera di approvazione delle aliquote l'individuazione dei servizi indivisibili, e dei relativi costi, visto che il regolamento deve contenere disposizioni tendenzialmente stabili nel tempo mentre la delibera di individuazione delle aliquote è per sua natura mutevole nel tempo, come i costi dei servizi indivisibili che devono trovare copertura, seppur parzialmente, con le entrate derivanti dalla TASI.

VISTO lo schema di regolamento allegato;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'articolo 49, comma 1°, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.L.vo n° 267 del 18 agosto 2000, dal Responsabile sulla regolarità Tecnica e Contabile del presente atto in data 08 maggio 2014;

VISTO il parere del Revisore Unico dei Conti;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali che vengono riportati a margine del presente atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del T.U. dell'Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267;

Presenti e votanti n.16 Consiglieri, oltre il Sindaco, su n. 20 assegnati al Comune, con voti favorevoli n.10, astenuti n.6, contrari n. 01 (Consigliere Paolo Savazzi), espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1.DI APPROVARE l'allegato Regolamento Comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili del Comune (TASI);

2.DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2014;

3.DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997;

4.DI DARE ATTO Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'art. 49, comma 1° del D.L.vo 18.08.2000;

5.DI DICHIARARE, con separata e medesima votazione di cui in premessa, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Testo Unico degli Enti Locali, Approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to Antonio Badolato

Il Segretario Generale
F.to dott. Giuseppe Capodici

PARERI ESPRESSI

Si certifica la regolarità tecnica – art. 49, comma 1°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Daniela Carra

Si certifica la regolarità contabile - art. 49, comma 1°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONIMICO FINANZIARIA
F.to Daniela Carra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del messo, è stata pubblicata il giorno 21 MAGGIO 2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124, comma 1°, del D.L.vo 18.08.2000 n° 267.

Il Segretario Generale
F.to dott. Giuseppe Capodici

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____.

<A> ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

<C> pubblicazione all'Albo Pretorio dal _____ al _____ senza reclami.

Il Segretario Generale
F.to dott. Giuseppe Capodici

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Il Responsabile
Sonia Piva



CITTA' DI CURTATONE
(Provincia di Mantova)

**PARERE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE RELATIVE AL
REGOLAMENTO E ALLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2014.**

Il sottoscritto dott. Mauro Golino, in qualità di Revisore Unico del Comune di Curtatone,

CONSIDERATO

- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013 prevede che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina TASI, concernente, tra l'altro, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO

- il regolamento comunale per l'applicazione della TASI, che rinvia alla delibera di approvazione delle aliquote l'individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi,

CONSIDERATO

- che il regolamento deve contenere disposizioni tendenzialmente stabili nel tempo mentre la delibera di individuazione delle aliquote è per sua natura mutevole nel tempo, come i costi dei servizi indivisibili che devono trovare copertura, seppur parzialmente, con le entrate derivanti dalla TASI;

- che dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente è stato stimato adottando le seguenti aliquote:

- 1) aliquota TASI del 1,9 per mille per le abitazioni principali, comprese quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento comunale all'abitazione principale, escluse dal pagamento dell'IMU;
- 2) aliquota TASI del 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 3) aliquota 1,9 per mille per le categorie C/1, C/3 e A/10;
- 4) aliquota 1,9 per mille per le aree fabbricabili;
- 5) aliquota 1,9 per mille per i fabbricati di categoria D, con eccezione di D/5 per i quali è prevista l'IMU pari al 10,6%;
- 6) aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

PRESO ATTO

- dei contenuti delle proposte di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto citate, e ritenendo

i contenuti stessi pertinenti con gli scopi ad essi sottesi;

VISTI

- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dai Responsabili dei Settori interessati sulla regolarità tecnica e contabile delle deliberazioni in oggetto citate;

ESPRIME

per quanto di competenza il proprio **parere favorevole** alle proposte di deliberazione riguardanti l'approvazione del Regolamento e delle aliquote TASI per l'anno 2014, con i conseguenti e successivi atti, nei termini previsti dalla documentazione esibita.

Boario Terme, 05 maggio 2014.

Il Revisore dei Conti
(dott. Mauro Golino)





COMUNE DI CURTATONE

Provincia di Mantova

IUC

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI

TITOLO I – DISCIPLINA GENARALE DELLA IUC

Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale prevista dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che comprende il solo tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, giacchè il Comune ha attivato, in luogo della Tassa sui rifiuti (TARI), Corrispettivo per la gestione dei rifiuti, di natura non tributaria e disciplinato da apposito regolamento.
3. L'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata da apposito regolamento, al quale si rinvia.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 – SOGGETTO ATTIVO

1. La IUC è applicabile e riscossa dal Comune su tutto il territorio di propria competenza.
2. Per gli immobili ricadenti nei territori di più comuni, in mancanza di specifici accordi tra gli enti locali interessati, il soggetto attivo è il comune nel cui territorio insiste prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili a IUC, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. In tal caso i servizi da fornire sono a carico del comune che applica e riscuote il prelievo.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati.
4. E' comunque vietata la doppia imposizione.

Articolo 3 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Dalla stessa data sono soppressi i previgenti prelievi sui rifiuti urbani assimilabili.

3. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava l'entrata soppressa.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria e di rifiuti.
5. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

TITOLO II

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI

Articolo 4 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare, prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti

Articolo 5 – SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della TASI è il comune nel cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, gli immobili e le aree soggette al tributo.

Articolo 6 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ad aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.
2. E' assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.

Articolo 7 – SOGGETTI PASSIVI

1. Il soggetto passivo è possessore o detentore di fabbricati di aree fabbricabili di cui all'art. 6.
2. Nel caso in cui l'imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui al comma precedente, l'occupante versa la TASI nella misura del 20% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota

applicabile per la fattispecie imponibile occupata, la restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, i possessori e i detentori effettuano il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni;
6. Nel caso di locali di multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. A ciascuno degli anni solari corrisponde un autonoma obbligazione tributaria.

Articolo 8 – BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del

Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettera c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
6. la base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Articolo 9 – ALIQUOTE

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la

medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Articolo 10 – DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Con la delibera di cui all'art. 9 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Articolo 11 – DICHIARAZIONE

1. I soggetti individuati all'art. 7 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Articolo 12 – VERSAMENTI

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente, ovvero attraverso le modalità di versamento stabilite con uno o più decreti che saranno emanati da parte del direttore generale del Dipartimento delle finanze – del Ministero Economia e delle Finanze – di concerto con il diretto dell'Agenzia delle Entrate e sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, come previsto dall'art. 1, comma 689 della L. 27/12/2013, n. 147.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.

4. Il versamento della TASI deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 10 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 13 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. L'istanza di rimborso, redatta in carta semplice, deve essere presentata, anche a mezzo posta o in via telematica, all'Ufficio Tributi del Comune di Curtatone e deve riportare:
 - a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
 - b) le motivazioni poste a fondamento dell'istanza con l'esposizione dei conteggi effettuati per il calcolo del tributo erroneamente versato;
 - c) la quantificazione del tributo di cui si è a richiedere il rimborso.
3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI.
4. In caso di rimborso a favore di un contribuente deceduto, a fronte di un'unica istanza sottoscritta da tutti gli eredi, l'ufficio emette un unico documento valido per la riscossione dell'intero importo. Tale documento viene intestato a colui che, attraverso apposito modulo da compilare e consegnare al servizio Tributi, è delegato, dagli altri contitolari, alla riscossione dell'intero importo. La delega di cui sopra libera l'ufficio nei confronti di tutti gli aventi diritto al rimborso.
5. Non si procede al rimborso di somme fino a Euro 10,00.

Articolo 14 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario responsabile al quale sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di tutte le attività organizzative e gestionali relative all'applicazione dell'imposta municipale propria.
2. Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e dispone i rimborsi.

Articolo 15 – ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ad aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
8. Le sanzioni di cui ai commi 5, 6, e 7 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
9. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto a titolo di tributo non sia superiore all'importo di euro 10,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Articolo 16 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante le modalità previste dalla legge.

Articolo 17 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Articolo 18 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

DISCUSSIONE ALLEGATA ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 14.05.2014

Bottani: "Allora sì grazie Sindaco ... Allora per quanto riguarda ... anche qui, se è possibile, propongo di accorpate nel punto cinque sei o sette appunto sul tema TASI, IUC ed IMU, per porre poi - se Sindaco d'accordo - in votazione ..."

Sindaco: "Ti ho già detto ..."

Bottani: "Chiedo scusa, ero non concentrato

Allora, per quanto riguarda appunto la IUC, abbiamo detto prima la TARI come corrispettivo, quindi le due gambe della IUC: di fatto l'imposta unica comunale ha solo il nome! Perché è costituita appunto dall'IMU imposta municipale unica e dalla TASI, che è il tributo per i servizi comunali indivisibili. E, all'interno della TASI, appunto c'è la maggiorazione TARES che ci ha colpito il sedici dicembre cioè ci ha visto coinvolti tutti il sedici dicembre 2013 con appunto per complessivi trenta centesimi al metro quadro, che per la Comunità di Cutatone equivalgono appunto 341.000 euro.

Per quanto riguarda il tema della TASI, tributo per servizi indivisibili l'abbiamo collegata ad attività che collegano indistintamente tutta la Comunità: manutenzione strade, illuminazione strade e polizia locale.

Per quanto riguarda la TASI, quanto introitiamo dalla TASI? Appunto si tratta di 1.057.000 euro. E questo finanzia rispettivamente: l'illuminazione pubblica - copertura parziale - per 700.000 euro; la manutenzione del verde - copertura parziale - mila per 65.000 euro; la manutenzione delle strade - però sempre copertura parziale - per 43.500 euro; spese del personale e polizia locale - copertura parziale - per 187.000 euro; la segnaletica per 20.625 euro; il piano neve - sempre come copertura parziale - per 40.000 euro. Complessivamente, appunto, 1.057.000 euro! Cambia la base imponibile: non sono più i metri quadrati, bensì è prevista la rendita catastale! E quindi di fatto è uguale all'applicazione dell'IMU! Le scadenze sono appunto quelle del 16 giugno e del 16 dicembre (ci saranno 2 scadenze) E anticipiamo già che gli uffici - e chiediamo a tutti

noi di farci portavoce di questo - sono a disposizione - così come l'IMU - per dare un servizio di assistenza alla nostra cittadinanza.

Colgo anche l'occasione per ringraziare ancora tutto tutto l'ufficio il funzionario finanziario e l'Ufficio Tributi nelle persone di Daniela Carra, Elena Doda, Simone Pesci e tutti i propri collaboratori di supporto totale (per sopportarmi soprattutto!).

Per quanto riguarda la deducibilità: la TASI è pienamente deducibile dal reddito d'impresa e dal lavoratore autonomo, nonché dall'IRAP.

Per quanto riguarda la TASI proporrei stiamo preparando anche ad un intervento e in questo anche confrontandoci con anche altri Comuni, cioè con quei pochi che sono andati a deliberare il bilancio di previsione e anche con quei molti che stanno analizzando con i vari uffici ... Noi pensiamo già oggi - lo dicevo prima al Vice Sindaco - a parlare con le parti sociali e anche loro ci confermano la preoccupazione che c'è su altri Comuni: vedere tante amministrazioni capaci di andare a toccare il limite massimo nel 2,5 per mille! Noi proponiamo un'aliquota dell'1,9! Un'aliquota dell'1,9 sulle abitazioni principali e relative pertinenze ... Per quanto riguarda per quanto grazie per quanto riguarda le case: l'abitazione di tipo signorile, l'abitazione di tipo civile, le abitazioni di tipo economico popolare, ultrapopolare o rurale è evidente una TASI zero, ma lo vediamo meglio nell'ultima ... ecco ... dove abbiamo la somma tra TASI ed IMU – perché qualcuno definisce la TASI un'IMU mascherata ... poco ci manca da questa affermazione - come vediamo nell'abitazione principale abbiamo TASI 1,9 per mille ed IMU zero la somma delle due voci dà 1,9 e l'aliquota massima applicabile quindi TASI + IMU cioè l'ultima colonna è 2,5!

Per quanto riguarda l'IMU abbiamo: le case di lusso TASI 1,9 e IMU 4 la somma è appunto 5,9 con un massimo del 6.

Per quanto riguarda invece le abitazioni in comodato d'uso gratuito - questo va ad influenzare quindi coloro che concedono al proprio figlio il comodato gratuito e succede

anche viceversa - vero succede che TASI è 0 e l' IMU rimane al 7,6 per mille la somma dà appunto sempre 7,6 quando l'aliquota massima è del 10,6 per tutte le ultime colonne.

Per quanto riguarda A10 uffici e studi privati: $1,9 + 7,6 = 9,5$ così come per i laboratori Ripeto quello che ho detto prima: la deducibilità per questi e quindi la deducibilità appunto al 100% ... viceversa, la deducibilità sarebbe solo del 20%, per cui è stata fatta anche questa certa scelta.

Aree fabbricabili come sopra, quindi, così la sintesi è appunto questa per quanto riguarda le aliquote: noi sperando appunto che questa, come l'addizionale IRPEF del 2012 ci sia stata una sperimentazione su cui siamo intervenuti lo scorso luglio per aiutare soprattutto le persone più deboli aumentando la fascia di esenzione entrata in vigore il 1° gennaio 2014, anche qui, il nostro impegno è quello di, in questo anno di sperimentazione, valutare concretamente i dati immisurabili per contenere il cinismo, nella speranza che non cambi ulteriormente ancora questa TASI e così da introdurre nell'esercizio prossimo detrazioni soprattutto per le fasce più deboli.

Questa proposta cioè la somma di questi dati ci fa dire che, questo servizio – poi vedremo meglio che effetti ha sul bilancio questo servizio - il cuore ci serve per coprire interamente questi servizi e l'importo complessivo derivante dal TASI appunto 1.057.000 euro invece, gli adeguamenti, per quanto riguarda l'IMU, sono appunto le briciole 205.000 euro. Grazie, siamo a disposizione ... “

Sindaco:”Prego, Maffezzoli ...”

Rientra nell'aula il Consigliere Paolo Savazzi

Presenti :16

Maffezzoli:” Ho sentito anche sabato in riunione ... una bella spiegazione, fin per carità

tutto collima ... però, qualche considerazione la devo fare: la TASI sembra un 1,9 sembra poca cosa, ma siccome è collegata al reddito catastale degli immobili e siccome sono tutti in fase di rivalutazione (gli immobili)... Soprattutto poi, per quanto riguarda gli adeguamenti energetici: mi riferisco a fotovoltaici o pannelli solari! Quindi, ci sarà un aumento, penso anche cospicuo, della rendita catastale e quindi credo che un 1,9 per cento della TASI un domani cioè è sempre Pantalone poi che la paga! E il Comune (non so) ha le mani legate! Questo è conseguenza di una politica che ci troviamo e tutto quanto come per esempio per i D, che sono i capannoni e quant'altro mi pare che il Comune faccia solo da esattore e che i soldi vadano tutti allo Stato! Mi corregga l'Assessore Bottani se è così quindi è un'indecenza! E' una cosa che dovrebbe al limite rimanere al Comune, dobbiamo trasferirla allo Stato e noi qui stiamo languendo per mancanza di risorse!

Poi trovo insomma abbastanza alto - ormai è così - il 9,5 per cento sulle seconde case ... insomma, in un momento di grave difficoltà economica delle famiglie, noi va bene non abbiamo aumentato l'IMU, l'IMU non si paga e si paga solo sulle case di lusso e altre e cose, però, sulle seconde case, per esempio insomma un 9,5 per cento, mi sembra esagerato! Ma soprattutto il mio intervento riguarda proprio quella domanda lì: quando si andranno a realizzare in aumento le rendite catastali? Son cose che poi i cittadini ne sentono sulla propria pelle!

E poi un'altra domanda: voi avete per quanto riguarda l'esenzione abbassate la soglia o innalzate la soglia da 10.000 euro a 13.000 euro ecco ... e quindi, se si abbassa la soglia da 10.000 a 13.000 euro - fin per carità giustamente ... è giusto tutto quanto - si poteva e forse si potrebbe ribassare magari un punto o anche una frazione di punto la TASI e anche coso ... Io non sono del mestiere, però, mi pare di capire che poi sembra una cosa, ma le tasse saranno in aumento per i cittadini! Ecco, io mi fermo qui, se mi potete dare qualche risposta”

Sindaco: “Bene, grazie Bellelli”

Bellelli:” E’ possibile tornare alla videata prima? Sì, Sì, grazie fatto Parto da quello ... brevissimamente ho portato del materiale che ho dimenticato per cui Sindaco sarò più breve. E’ molto obiettiva questa videata perché mostra, in maniera molto trasparente, il giusto ragionamento che l’amministratore fa nell’andare a calcolare una tassa: devo pagarmi quelle voci là! Pertanto il problema a mio avviso non è tanto, cioè è chiaramente anche quello che dice Giorgio di modulare le aliquote valutando quali sono le incidenze sull’utenza il problema vero, purtroppo, è che qualcuna di quelle voci là, dei abbonda di finanziamenti pubblici! Ce ne sono tanti! Quindi il problema, non è andare a recuperare comunque dal cittadino ... il problema è far progetti e pagarsi quelle voci là in altro modo! E qui suggerisco, e chiudo, di collegarsi a un sito governativo il puntogov, chiama OpenCoesione che elenca per Provincia e per Comune i finanziamenti che si reperiscono. Innanzitutto sono tantissimi nella Provincia di Mantova mi sembra si parli di qualcosa come 70/80 milioni di euro (il sito poi è governativo comporta per cui fa anche il monitoraggio dei pagamenti).

Il problema è, francamente mi sembra che, presentato così sia estremamente coscienzioso il problema è a monte! Cioè: arriveremo al punto in cui parte di quelle spese anzichè pagarcele quelle con le tasse ce le paghiamo con i finanziamenti o no?”

Sindaco:” Grazie ... altri? Se non ci sono altri interventi ... ancora la parola a Carlo Bottani per la replica ... per la replica o per gli approfondimenti”

Bottani:” Molto ... va bene, per quanto riguarda la riforma del catasto sono veramente tanti anni che si fanno annunci sull’aggiornamento di questi dati e vedremo concretamente quando si realizzeranno queste scelte.

Per quanto riguarda il sito: sicuramente ne abbiamo preso nota! Davide per quanto riguarda il sito, quello è un tema importante, è un tema direi dirimente, non solo oggi, ma soprattutto per il futuro proprio per”

Bellelli:” Non per interrompertiSul sito non ci sono dei consigli ... ci sono, Comune per Comune, i progetti approvati e finanziati!”

Bottani:” E, per quanto riguarda l'importo che stiamo appunto parlando, questo 1.507.000 euro, teniamo presente, che lo Stato e quindi questo 1 per mille, che corrisponde a 698.000 euro. Quindi diciamo che 700.000 euro di questo 1.057.000, di fatto lo Stato non c'è né dà! Quindi ci riduce i trasferimenti e li deduce o meglio li sottrae dal Fondo di Solidarietà. Quindi 700.000 euro di fatto si sommano alla spending review ovvero alla revisione della spesa di quasi 500.000 euro ... e i conti sono presto fatti appunto 500.000 + 700.000 euro e nella speranza appunto, che non ci siano delle code e che ci si fermi lì, perché in questi giorni l'ANCI Nazionale insieme al Governo stanno discutendo per evitare un ulteriore talmente taglio di questo (ovviamente auspichiamo che questo non avvenga). Teniamo presente che questa cifra qui 1.057.000 mila euro non è che entrano e poi, bene adesso possiamo – lo vedremo poi nel Bilancio quando tratteremo il bilancio - Questi 1.057.000 euro entrano, ma perchè sono trasferimenti che lo Stato non ci dà più sia sotto forma di spending review e sia per quanto riguarda la diminuzione del fondo solidarietà...”

Sindaco:” Scusa, potrei aggiungere, che i minori trasferimenti equivalgono in realtà la sommatoria dell'aliquota IMU + TASI”

Bottani:”Certo!”

Sindaco:” ... e sono sostanzialmente quelli ...”

Bottani:”Per quanto riguarda – hai fatto bene Sindaco a ricordarlo - la somma dei 500.000 euro di spending review di riduzione più i 700.000 euro dell'aliquota 1 per mille infatti la somma è 1.200.000 ed è proprio la somma tra 1.057.000 euro della TASI e appunto la rimodulazione dell'aliquota IMU.

C'è qualche altra domanda che mi sono perso?”

Sindaco:” No, credo di no ... Una rapidissima considerazione, mi riporto soprattutto

all'intervento di Bellelli, il quale diceva <consultate un attimo ... c'è un sito dell'autorità governativa, che mette a disposizione finanziamenti eccetera> ... beh l'osservazione semplicemente è questa: noi in questo momento stiamo ragionando di entrate e di uscite che riguardano la spesa corrente, cioè il nostro problema in questo momento è quello di fare fronte alla spesa corrente! Non siamo nella partita degli Investimenti! Siamo in una partita diversa, che è la partita della spesa corrente, quindi entrate correnti per spesa corrente: abbiamo minori entrate grosso modo per 1.200.000 euro che copriamo con questo tipo di manovra che tocca l'aliquota TASI e tocca l'aliquota IMU . Dico anche a Maffezzoli, che appunto considerava eccessiva la tassazione e l'imposizione fiscale dell'IMU sulla seconda casa: sulla seconda casa abbiamo fatto due tipi di manovre. La prima era quella di tirar fuori, trarre fuori dalla regola di carattere generale di applicazione della TASI tutte quelle seconde case che in regime di comodato vengono date tra padre e figlio, tra figlio e padre cioè in linea diretta di primo grado, e questo è indubbiamente un grande vantaggio. E la seconda considerazione è che, non è che l'IMU sia passata al 9,5. Il 9,5 è semplicemente la sommatoria del 7,6 precedente più l'1,9 della TASI, cioè abbiamo applicato - sostanzialmente battezzandolo in un modo diverso, ma sostanzialmente - lo stesso incremento dell'1,9 anche alle seconde case. E' tutto qui. Non è un appesantimento, è l'applicazione della TASI, grazie. Se non ci sono altri interventi ... Savazzi prego."

Savazzi: " Si ora sulla previsione di 1.057.000 euro, non ho capito quanto sarebbe previsto per diciamo le abitazioni civili e quindi per le famiglie e quanto sarebbe previsto per invece le aziende e quindi in particolare a questo punto qua c'è già una media che si può fare benissimo velocemente di carico per ogni famiglia di questo di questa TASI ecco."

Bottani: "No! Per quanto riguarda riprendo anche un tema che prima mi è sfuggito ..."

Sindaco: " Ci sono altri interventi in proposito? Così diamo anche delle risposte raccogliamo gli interventi e diamo una risposta complessiva. No! Solo quello di Savazzi,

bene prego”

Bottani:” Sì riprendo anche il fotovoltaico, che mi sembra che prima lo avesse citato Giorgio ... Per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici il D1 solo se la produzione è per la vendita e quindi viene considerato D1 solo in quel caso.

Per quanto riguarda invece quando si parlava di sperimentazione - mi riferisco al Capogruppo Savazzi - proprio su questo su questo tema i nostri uffici hanno fatto delle medie: è evidente che se con la TARES si prendeva il metro quadro e quindi da quel punto di vista lì si prendeva il metro quadro e lo si moltiplicata per i 30 centesimi, oggi con le rendite, cambiando anche le varie posizioni è più articolato. Quindi, sono più le soluzioni ... le casistiche sono molteplici ed è per quello che i nostri uffici sono completamente a disposizione per fare le fotografie delle singole realtà. Abbiamo visto che ci sono delle casistiche dove c'è se un risparmio rispetto al 2012 quindi abbiamo visto che ci sono delle casistiche dove ci sono dei risparmi; altre casistiche dove invece questo non viene e proprio per questo motivo, non ce la siamo sentita di fare delle modifiche senza avere un quadro d'insieme completo ... Senza avere un quadro d'insieme completo, non ce la siamo sentita di andare a fare delle detrazioni capaci di dare squilibri al bilancio complessivo.”

Savazzi:” Si scusi eh ma, se io prendo questa cifra qua ipotizzata e la divido per le circa 6.000 famiglie io so quanto è il carico, più o meno, per famiglia! Questa è una media chiaramente che ha poco senso, quindi voglio dire, che sarebbero, se non sbaglio e se facciamo i conti, circa 180 euro?”

Bottani:” Però non confondiamo quando abbiamo parlato di 6.674 famiglie/utenze per quanto riguarda i rifiuti ... Qua ci sono delle casistiche più articolate! Posso dare la parola ai funzionari per dare una risposta più completa ... però, dovremmo tener presente: che non tutte le case di abitazione sono proprietà; che si parla di aree fabbricabili, di terreni agricoli ... cioè sono molteplici ...”

Sindaco:” Devo dire che non ha senso questa ...”

Savazzi:” Permettetemi almeno per far capire alla cittadinanza quale sarà più o meno il carico che fatto verrà dato a questo tributo ... ecco, credo che sia una domanda lecita!”

Sindaco:” E' che non si può fare Scusate, fare la media del pollo prendendo questo valore dividendo per il numero dei nuclei familiari non ha senso perché non teniamo in considerazione tutta una serie di altri soggetti che pure sono colpiti dalla TASI e nell'ambito di ogni categoria, famiglie, nuclei, familiari utenze diverse eccetera ci sono delle realtà completamente diverse e quindi la cifra di uno e sette o uno e otto è qualcosa come - lo dico a mo'di battuta come si diceva un tempo - la media del pollo cioè che non ha un senso compiuto ... Però si può fare il calcolo ma è un calcolo dal quale non si ricavano delle grandi considerazioni se non un'operazione aritmetica ecco ...”

Bellelli:” Non è una controreplica è un'osservazione: è chiarissima la distinzione fa lei Sindaco, quando mi sfugge che invece i Comuni della Provincia di Mantova che hanno preso 200/300 mila euro per l'impianto di illuminazione, oggi pagano meno illuminazione, per cui la ricaduta sulla spesa corrente c'è e ci sarà sempre! Si ma noi politici non possiamo sempre andare a caccia dei tecnicismi. Lei, ha ragione, tecnicamente la sua osservazione è ineccepibile, ma la ricaduta è che se io, in qualche modo arrivo ad investire, domani pago di meno!”

Sindaco:” Sì è assolutamente vero: ogni volta che faccio un investimento positivo o negativo c'è poi anche un impatto sulla spesa corrente! Pensate alla contrazione del mutuo, ad esempio, semplicemente quello poi ha un impatto sulla spesa corrente! Questo è chiarissimo. Sentite, se non ci sono altri interventi io metterei in votazione questo come dicevo forse non l'avete sentito, io dicevo: se non ci sono altri interventi, io metterei separatamente in votazione questi tre punti all'ordine del giorno il quinto e il sesto e settimo”